



PRIMO PIANO

I TRE GRADI DEL MAGISTERO

3. L'INSEGNAMENTO AUTENTICO



*Anche quando non proclama dogmi o verità definitive,
la pedagogia della Chiesa si esprime anche con
insegnamenti “veri o almeno sicuri”.
Qual è il loro oggetto e quale assenso richiedono?*

Luisella Scrosati

Che ci sia tutti lo sanno, cosa sia nessun lo sa: così è del *Magistero autentico* della Chiesa cattolica, di cui tanto si parla, ma, non appena di tratta di delinearne i confini, ci si smarrisce. Già il suo nome rischia di essere equivoco, perché in effetti tutto il Magistero della Chiesa è “autentico”, nel senso che tutto il Magistero gode di un’assistenza dello Spirito Santo e “parla” in nome di Cristo. Si dovrebbe più correttamente parlare dunque di Magistero *semplicemente* autentico, per marcare la sua distinzione dal Magistero infallibile; aggiustamento corretto, che però non risolve la questione di fondo: che cos’è questo Magistero semplicemente autentico? Come riconoscerlo? Quale assenso prestarvi?

Diciamo subito che la puntualizzazione su questo modo di insegnamento è piuttosto recente, mentre non è affatto recente questo stesso Magistero. Fu durante i lavori preparatori del Concilio ecumenico Vaticano II che si avvertì l’esigenza di dedicarvi attenzione, dal momento che si stava imponendo una concezione “massimalista” del Magistero, secondo la quale tutto il Magistero della Chiesa partecipa della prerogativa dell’infallibilità, quale che sia la sua modalità di espressione, e ad esso è dunque dovuta l’adesione ferma e certa. A questa tendenza si oppone un fronte “minimalista”: essendo il Magistero semplicemente autentico distinto da quello infallibile, allora quest’ultimo non è esente da possibili errori. E dunque

da contestazioni. Il Concilio raccolse i lavori delle commissioni e portò in aula un testo che subì alcune modifiche, per divenire quello presente nel n. 25 della Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* (LG): «Ma questo assenso religioso della volontà e della intelligenza lo si deve in modo particolare prestare al Magistero autentico del romano Pontefice, anche quando non parla "ex cathedra". Ciò implica che il suo supremo Magistero sia accettato con riverenza, e che con sincerità si aderisca alle sue affermazioni in conformità al pensiero e alla volontà di lui manifestatasi che si possono dedurre in particolare dal carattere dei documenti, o dall'insistenza nel proporre una certa dottrina, o dalla maniera di esprimersi». Indizi importanti. Ma permaneva il problema: in che cosa questo assenso religioso si distingue dall'adesione dovuta al Magistero infallibile?

SI DEVE DARE ASSENSO FERMO QUANDO IL MAGISTERO RICHIEDE TALE ASSENSO, NON A PRESCINDERE

La "tripartizione" del Magistero con le differenti modalità di assenso da parte del fedele è entrata nel Codice di Diritto canonico e nella *Professio Fidei* del 1989, ed è stata quindi oggetto dell'Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede *Donum veritatis* (DoVe), del motu proprio di Giovanni Paolo II *Ad tuendam fidem*, e della *Nota dottrinale illustrativa della formula conclusiva della Professio fidei* (Nota), sempre della CdF. Al Magistero che insegna una dottrina come divinamente rivelata (dogma), il fedele risponde con un assenso propriamente di fede; all'insegnamento definitivo di verità strettamente legate al deposito della fede (sentenza definitiva) il fedele risponde con l'assenso fermo e definitivo; a quegli insegnamenti presentati «come veri o almeno come sicuri, anche se non sono stati definiti con giudizio solenne né proposti come definitivi dal Magistero ordinario e universale», il fedele risponde con «l'ossequio religioso della volontà e dell'intelletto» (*Nota dottrinale*, 10).

Si comprende subito che due sono le questioni ancora da chiarire: dal lato dell'oggetto, come identificare questi insegnamenti presentati come veri o sicuri; dal lato dell'assenso, cosa sia questo ossequio della volontà e dell'intelletto. Partiamo dal primo. La spiegazione della Nota permette una prima considerazione: non tutto ciò che non appartiene ai primi due gradi del Magistero rientra nel Magistero semplicemente autentico, ma solo ciò che è presentato come certo e sicuro; il Magistero autentico, in pratica, non è la "discarica" dove finisce tutto ciò che non rientra nel Magistero infallibile. Quali insegnamenti la Chiesa intenda proporre come veri e sicuri, sebbene la maturazione della riflessione teologica non permetta ancora di esprimersi in modo definitivo, lo si comprende dal «carattere proprio di ciascuno degli interventi del Magistero» (DoVe, 17), secondo l'articolazione data da LG 25, sopra riportato: l'indole dei documenti, la frequenza con cui un insegnamento viene riproposto sia nello stesso documento, che nei vari interventi del Magistero, il modo di esprimersi. Questo è molto importante, perché, sebbene il Magistero sia uno in diversi gradi, l'assenso richiesto al fedele varia per il principio che l'atto è specificato dal suo oggetto; detto in altro modo: si deve dare assenso fermo quando il Magistero richiede tale assenso, non a prescindere. Dunque, anche all'interno del Magistero autentico occorre distinguere tra quanto la Chiesa sta proponendo espressamente come insegnamento vero, sebbene non in modo definitivo, e quanto invece si trova presente in un documento come argomentazione, esemplificazione, considerazioni di varia natura. Quest'ultimo gruppo è stato opportunamente designato dal teologo Bernard Lucien come «Magistero pedagogico» (cf. *L'autorité magistérielle de Vatican II*, in *Sedes Sapientiae* 119(2012), 25-38). Prendiamo, per esempio, il caso di *Amoris Lætitia*; il lettore ricorderà che ad essere oggetto di contestazione furono tre note (329, 336, 351). Ora, che delle affermazioni siano state poste in nota significa come minimo che non sono state l'oggetto diretto dell'insegnamento del Magistero; e dunque non rientrano propriamente nel Magistero semplicemente autentico, ma in quello pedagogico. Abbiamo fin qui guadagnato una cosa importante: non tutto ciò che non rientra nel Magistero

L'ATTO DEL CREDERE HA A CHE FARE CON L'ADESIONE DELL'INTELLIGENZA AD UNA VERITÀ, NON CON L'OBEDIENZA AD UN COMANDO

infallibile (primi due gradi) appartiene al Magistero autentico. Questa distinzione è importante perché, come vedremo tra poco, solo a questo è dovuto l'ossequio della volontà e dell'intelletto, non al «Magistero pedagogico». E abbiamo altresì compreso che all'interno di un documento e persino degli atti di un concilio si incontrano diverse modalità di insegnamento del Magistero che richiedono corrispondenti diverse modalità di assenso da parte del fedele. Dal che si capisce il non senso di affermazioni come queste: quel concilio non era infallibile; oppure, quel documento è Magistero autentico.

Facciamo ora un altro passo: che ne è dell'infallibilità di questo Magistero? Se è chiaro che nei primi due gradi indicati nella *Professio Fidei* l'errore è del tutto escluso (sebbene le sue affermazioni possano essere migliorabili), nel caso del Magistero semplicemente autentico l'errore è improbabile. Il che significa che non è possibile escluderlo del tutto, ma neppure affermare un'erranza abituale; questa possibilità di errore è tanto più improbabile quanto più il Magistero reitera direttamente il proprio insegnamento autentico, sia in modo positivo che condannando gli errori opposti. Non si deve commettere l'errore di sminuire il Magistero autentico per cercare di giustificare l'opposizione ad alcuni insegnamenti del presente pontificato. Dobbiamo tenere presente che buona parte dell'assalto all'insegnamento di *Humanæ vitæ*, e in generale all'insegnamento della Chiesa relativamente alla morale sessuale, si basava e si basa proprio sulla presunta possibilità di contestazione di un Magistero di per sé non infallibile, come è stato evidente nel caso di padre Charles E. Curran, sospeso dall'insegnamento della teologia nel 1986. Ma nemmeno si deve pretendere un assenso definitivo quando esso non è richiesto.

E passiamo qui al lato del soggetto che deve prestare l'assenso. Il Magistero semplicemente autentico, proprio per quanto detto, richiede dal fedele un'adesione probabile, con tutta la forza che que-

sto termine esprime nella sana filosofia. Probabile è ciò che richiede una vera adesione intellettuale, che però non è caratterizzata dalla certezza tale da poter escludere in assoluto un errore. Il probabile corrisponde all'opinione, ossia a quella posizione assai comune dell'intelligenza che previene a un giudizio certo, pur senza escludere del tutto il contrario, dal momento che non si è di fronte né all'evidenza né alla fede vera e propria. Nel momento in cui il Magistero intende insegnare direttamente una dottrina che appartiene alla Rivelazione (non considerazioni che appartengono ad ambiti contingenti), per se stessa (e non incidentalmente) e in modo reiterato, anche in assenza di elementi di tipo propriamente definitorio, allora esso si propone come *normativo* e richiede pertanto un assenso dell'intelletto e della volontà che siano certi, anche se non di certezza assoluta (improbabilità dell'errore). Non così il Magistero pedagogico, che richiede invece la consueta docilità e attenzione, ma non vieta la discussione e non esclude, nemmeno in modo probabile, un eventuale errore.

Rimane da precisare ancora un aspetto. Di frequente, si intende l'ossequio della volontà e dell'intelletto come sinonimo di obbedienza. Si tratta però di un equivoco. Il potere di Magistero nella Chiesa è distinto da quello di giurisdizione; richiedere al fedele l'obbedienza di fronte ad un insegnamento, significa confondere i piani. L'atto del credere, dal suo vertice di adesione di fede teologale, a quello dell'opinione probabile, ha a che fare con l'adesione dell'intelligenza ad una verità, non con l'obbedienza ad un comando. La volontà entra certamente come disposizione di docilità, ma docilità alla verità riconosciuta grazie alla docenza della Chiesa, che mostra di voler insegnare in modo normativo qualcosa che riguarda la Rivelazione (*fides et mores*). Non si tratta dunque di un'obbedienza disciplinare, ma della logica della fede, che si esercita in modo commisurato all'oggetto che viene proposto (cf. DoVe, 23), cioè conformemente a quell'adesione che il Magistero stesso richiede nel proprio atto, secondo i criteri espressi da LG 25. ■